

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'Art. 82 del D.Lgs. 117/17

STATUTO ASSOCIAZIONE “COSTRUIRE MONTESSORI”

Art.1 – È costituita fra i presenti, ai sensi dell'art 36 del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”) e successive modifiche ed integrazioni (D.Lgs 105/2018 e Circolare Ministeriale n. 20 del 27/12/2018), l'Associazione di Promozione Sociale non riconosciuta “COSTRUIRE MONTESSORI APS”.

Art.2 – L'Associazione ha sede legale a **Udine (UD)**, in **Via Brigata Re n.29**. L'Associazione può costituire sedi secondarie in Italia e all'estero, previa deliberazione del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede sociale non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto dalle modifiche statutarie.

Art.3 – Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. L'adesione è libera e volontaria. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Tutti gli associati, persone fisiche, partecipano attivamente alla vita dell'Associazione fornendo un contributo fattivo di lavoro ed idee per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione medesima. Lo stesso dicasi, anche per le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati che intendano, in qualsiasi modo, concorrere al raggiungimento dei predetti scopi istituzionali dell'Associazione e che non abbiano interessi in contrasto con quelli dell'Associazione stessa.

Art.4 – Principi generali, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non persegue fini di lucro, ha una struttura democratica ed è un organo indipendente da ogni organizzazione partitica o movimento politico e confessionale. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'apporto prevalente delle attività di volontariato dei propri associati. Agisce nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana ed è basato sulla solidarietà e sulla partecipazione, perseguendo finalità di carattere sociale, civile e culturale. Tutte le cariche associative sono gratuite e gratuite sono le prestazioni degli associati, salvo i rimborsi di spese documentate e autorizzate dal Consiglio Direttivo. Le assemblee dell'Associazione sono riservate ai soli associati.

Le attività svolte dall'Associazione "Costruire Montessori APS" sono in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art.5 – Scopo, finalità e attività

Scopi dell'Associazione sono:

- promuovere e diffondere gli ideali e il pensiero di Maria Montessori per l'attuazione della completa formazione dell'essere umano nel rispetto dell'autonomia, della libertà e della responsabilità individuale;
- promuovere e organizzare a livello locale attività di studio, di ricerca, di informazione;
- favorire e curare, ai fini della diffusione dei principi educativi montessoriani, rapporti con Associazioni, Enti locali e istituzioni pubbliche e private per intraprendere iniziative comuni;
- individuare strumenti per favorire l'innovazione educativo-didattica, l'approfondimento di temi culturali e l'attivazione di proposte formative rivolte a bambini, giovani e adulti;
- valorizzare le risorse del territorio in un'ottica di scuola integrata;
- offrire un punto di riferimento orientativo e di sostegno per gli studenti, i giovani e gli educatori che vogliono conoscere e sperimentare la didattica montessoriana;

Ai fini del conseguimento dei propri scopi istituzionali, l'Associazione potrà svolgere attività conformi ai fini statutari e alle linee programmatiche dell'Opera Nazionale Montessori (ONM) quali:

- organizzare conferenze, giornate di studio, convegni, seminari, premi, mostre;
- promuovere la diffusione dell'editoria e delle iniziative dell'Opera Nazionale Montessori (ONM), compresi i corsi abilitanti rivolti a docenti ed educatori ;
- svolgere, su delega dell'ONM, particolari attività di competenza dell'Opera stessa;
- proporre progetti e iniziative educative e formative ispirate ai principi pedagogici della dottoressa Maria Montessori;
- organizzare e promuovere eventi e manifestazioni che diano visibilità ai progetti Montessoriani del territorio;
- sviluppare iniziative di confronto professionale tra esperti, dirigenti, docenti e scuole;
- attivare rapporti con enti, istituzioni, università e associazioni culturali per iniziative inerenti gli scopi associativi;
- organizzare e promuovere la formazione e l'aggiornamento di docenti, genitori, educatori e adulti interessati;
- organizzare e promuovere attività di ampliamento dell'offerta formativa rivolte a bambini e adulti (come, ad esempio: centri estivi, doposcuola, laboratori);
- elaborare, promuovere ed organizzare direttamente, e/o coordinare e gestire con le proprie competenze anche per conto terzi, attività didattiche e formative, e ogni altra attività educativa e ricreativa, collaborando con enti pubblici e privati italiani ed esteri;
- partecipare mediante i propri rappresentanti ad eventi, incontri e dibattiti organizzati da altre associazioni ed organizzazioni in Italia e all'estero che condividano il pensiero montessoriano;
- compiere attività di tipo culturale e di socializzazione;

- eseguire direttamente indagini, studi e ricerche;
- pubblicare o divulgare monografie, documenti, elaborati ed ogni altro strumento conoscitivo finalizzato ad azioni educative e formative;
- vendita di materiale online e altre attività commerciali al fine del raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- promuovere raccolta di fondi a sostegno delle attività associative;
- compiere ogni altra attività che sia in maniera diretta o indiretta attinente agli scopi.

Le attività elencate sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettere d) e i) del D.Lgs. 117/17:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- v) promozione alla cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo al Consiglio Direttivo in sede di redazione dei documenti di bilancio.

L'Associazione, per lo svolgimento delle proprie attività, avrà la facoltà di avvalersi della collaborazione di figure professionali qualificate esterne all'Associazione stessa. Il numero dei collaboratori impiegati nelle attività non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Per il perseguimento degli scopi di cui all'articolo 3 e nel rispetto delle leggi vigenti, l'Associazione potrà:

- avvalersi della collaborazione di altre Associazioni, Cooperative, Organismi, Enti;
- organizzare eventi anche a pagamento, a condizione che in ciascun esercizio tali attività non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali;
- acquisire dai soci le quote sociali stabilite dagli organi preposti.

L'Associazione, nel rispetto delle proprie finalità, provvederà ad informare circa le proprie attività attraverso pubblicazioni, strumenti informatici, supporti audiovisivi e multimediali, coinvolgendo in modo attivo tutti gli utenti interessati.

Art.6 – Associati

Chiunque desideri essere ammesso nell'Associazione deve presentare regolare domanda al Consiglio Direttivo. Con la domanda si obbliga ad assumere incondizionatamente tutti i doveri ed impegni di socio. L'associato che non osservi lo statuto, l'eventuale Regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, e che comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione, può essere espulso dall'esercizio dei diritti di associato, fermi restando i suoi obblighi sociali.

Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge nel numero di 7 associati.

Gli associati sono tenuti a versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa. Sono ammessi soci altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro ma non possono superare il cinquanta per cento delle Associazioni di promozione sociale associate.

Art.7 – Estinzione del rapporto associativo.

Il rapporto si estingue:

- a) con la morte del socio;
- b) con le dimissioni scritte del socio stesso;
- c) con l'espulsione del socio per attività contraria ai principi dell'Associazione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

In ogni caso gli associati non avranno diritto al rimborso delle quote sociali già pagate.

La quota associativa non è trasmissibile.

Art.8 – Durata dell'Associazione.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, non essendovi limiti di tempo alle sue finalità.

Art.9 – Patrimonio.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo comune e dai versamenti dei soci, dei simpatizzanti, nonché da ogni contributo, liberalità, eredità, legato o donazione, lasciti, contributi di

enti pubblici e di privati e da ogni altro ricavato della propria attività associativa o che, a qualsiasi titolo, pervengano all'Associazione al fine di realizzare gli scopi sociali.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art.10 – Organi statutari

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea di soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. l'Organo di controllo;
4. il Revisore Legale dei Conti.

Art.11 – Compiti e composizione dell'Assemblea degli associati

L'Assemblea degli associati è composta da tutti gli iscritti all'Associazione, in regola con il pagamento annuale della quota associativa, ognuno dei quali ha diritto di un solo voto. L'Assemblea assicura una corretta gestione dell'Associazione stessa; elegge a maggioranza relativa i membri del Consiglio Direttivo, scegliendo i Consiglieri tra tutti i soci che si rendano disponibili a tale incarico. Tutti i Soci hanno gli stessi diritti. Il diritto di voto è esercitabile direttamente o mediante delega con la sola eccezione delle Assemblee convocate per la modifica dello Statuto. Un associato può rappresentare mediante delega un massimo di altri 3 associati.

L'Assemblea degli associati è convocata ordinariamente almeno una volta all'anno e straordinariamente ogni volta che il Presidente, in proprio o su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo, lo ritenga opportuno.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza degli associati, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'Assemblea degli associati può essere convocata dalla stessa Assemblea che si autoconvoca a data successiva.

L'Assemblea degli associati ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;

- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- delibera l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Le Assemblee degli associati si possono tenere:

- presso la sede dell'Associazione o presso il domicilio degli associati;
- presso i locali delle scuole, previa autorizzazione con richiesta scritta, con un preavviso di almeno cinque giorni, indirizzata al Dirigente Scolastico e contenente l'ordine del giorno;
- presso qualsiasi struttura pubblica o privata idonea sita sul territorio comunale e/o provinciale;
- in presenza e a distanza.

Le eventuali proposte aggiuntive per l'ordine del giorno vengono accolte a maggioranza.

L'Assemblea degli associati, con preciso ordine del giorno, deve essere convocata con almeno 5 giorni di preavviso mediante una delle seguenti modalità tra loro alternative: comunicazione telefonica, fax, email, posta ordinaria, posta raccomandata A.R. (su richiesta del socio) e/o con l'affissione all'ingresso delle Scuole della Provincia di Udine e/o delle scuole interessate.

Alle riunioni dell'Assemblea degli associati, se invitati dal Consiglio Direttivo, possono intervenire anche insegnanti, i rappresentanti degli organi ufficiali della scuola, le autorità comunali, provinciali e regionali ed esperti del settore.

Le eventuali proposte aggiuntive per l'ordine del giorno vengono accolte dal Consiglio Direttivo a maggioranza.

L'Assemblea potrà nominare di volta in volta un Segretario dell'Assemblea diverso dalla figura del Tesoriere e che redigerà il verbale della riunione. Detto verbale dovrà contenere gli argomenti oggetto di votazione e il numero dei presenti e dovrà essere firmato dal Segretario e dal Presidente dell'Associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tramite la presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione e in ottemperanza con le vigenti disposizioni in materia di privacy e tutela dei dati personali.

I libri associativi sono i seguenti:

- libro soci;
- libro dei volontari;
- libro delle delibere dell'assemblea soci;
- libro delle delibere dell'Organo di Amministrazione/Consiglio Direttivo;
- libro delle delibere di eventuali organi di controllo;
- scritture contabili e bilanci.

Art. 12 – I volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie

capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art.13 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 7 e, comunque, in numero dispari, nominati dall'Assemblea e scelti fra gli associati, che durano in carica un anno e sono rieleggibili. Tutti gli amministratori devono essere scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno, a maggioranza relativa:

- un Presidente, che è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti ed ha il compito di:
 - rappresentare ufficialmente l'Associazione;
 - convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo, esercitando al suo interno la funzione di animatore/moderatore;
 - su delibera del Consiglio Direttivo può aprire e chiudere c/c bancari e/o postali;
 - conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
- Un Vicepresidente, che ha il compito di:
 - coadiuvare il Presidente;
 - sostituirlo durante la sua assenza in tutte le sue funzioni.
- Un Segretario e un Tesoriere, che hanno il compito di:
 - coadiuvare il Presidente ed il Vicepresidente sostituendoli durante la loro assenza;
 - curare gli aspetti formali ed informativi dell'attività dell'Associazione;
 - fissare l'ordine del giorno su indicazione del Presidente;
 - durante le assemblee del Consiglio Direttivo stendere il verbale, curarne l'edizione finale con l'approvazione del Consiglio Direttivo;
 - mantenere i contatti con gli altri membri del direttivo;
 - predisporre i rendiconti annuali e di previsione.

Il Consiglio Direttivo è autorizzato a servirsi eventualmente di un amministratore esterno, il quale dovrà tenere aggiornata la contabilità che gli verrà fornita dal Segretario nella sua funzione di Tesoriere, e dovrà costantemente renderne conto al Presidente e al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo potrà nominare di volta in volta un segretario diverso dalla figura del Tesoriere e che redigerà il verbale della riunione. Detto verbale dovrà contenere gli argomenti oggetto di votazione e il numero dei presenti e dovrà essere firmato dal Segretario e dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Art.14 – Durata delle cariche e degli associati.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica un anno sociale e sono rieleggibili.

Il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario e gli altri componenti del Consiglio Direttivo possono essere revocati in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti. In tal caso il Consiglio Direttivo provvederà immediatamente all'elezione di un nuovo Presidente e/o Vicepresidente e/o Segretario.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza, sempre che sia presente almeno la metà più uno dei membri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, su richiesta della maggioranza dei suoi membri, o su richiesta degli Organi Collegiali della Scuola o di altri Enti pubblici e/o privati partecipanti all'attività dell'Associazione per assolvere agli scopi di cui all'art.5 del presente Statuto, sebbene gli Enti di cui sopra non siano soci dell'Associazione e non abbiano diritto di voto. Di ogni riunione deve essere redatto verbale che verrà tenuto agli atti della società.

Tutte le cariche sono gratuite.

Art.15 – Bilancio di previsione e rendiconto annuale.

La gestione sociale ha inizio il 1° Gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

L'Associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo presenterà ogni anno all'assemblea ordinaria, per l'approvazione, il bilancio di previsione ed il rendimento economico e finanziario di gestione.

Il Consiglio Direttivo dovrà depositare, almeno 16 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea, il bilancio di previsione ed il rendiconto con tutti i relativi allegati presso la Segreteria dell'Associazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Art. 16 – Organo di controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

Arti. 17 – Revisore legale dei conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Art.18 – Modifiche dello Statuto.

Il presente Statuto potrà essere successivamente modificato dalla maggioranza qualificata dei tre quarti degli associati presenti all'Assemblea dell'Associazione "Costruire Montessori APS" convocata con specifico ordine del giorno.

Art.19 – Durata e scioglimento dell'Associazione Costruire Montessori APS.

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo. In caso di scioglimento dell'Associazione vedasi Art. 20.

Art.20 – Scioglimento e liquidazione dell'Assemblea.

Nel caso di scioglimento dell'Associazione, il quorum per lo scioglimento dovrà essere deliberato con voto favorevole da almeno tre quarti dei soci aventi diritto, che voteranno a maggioranza assoluta. L'assemblea deciderà la liquidazione dell'Associazione, nominando uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art.21 – Arbitrato.

Ogni controversia sorgente dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente statuto o in materia di identità e rimborsi, sarà sottoposta ad un collegio arbitrale composto di tre arbitri. Ciascuna parte designerà un arbitro, parte attrice nella richiesta di arbitrato, o parte convenuta nella comparsa di risposta; il terzo arbitro, che fungerà da presidente del collegio arbitrale, verrà nominato di comune accordo dai due arbitri designati dalle parti.

Qualora la convenuta non designi il proprio arbitro entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento della richiesta di arbitrato, ovvero qualora i due arbitri nominati dalle parti non si accordino sulla designazione del terzo arbitro entro 20 (venti) giorni dalla nomina dell'arbitro della convenuta, l'arbitro della convenuta o il terzo arbitro, secondo il caso, saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Udine.

L'arbitrato si svolgerà a Udine e sarà un arbitrato irrituale di diritto. Gli arbitri giudicheranno con libertà di forme procedurali, fermo tuttavia il rispetto del principio del contraddittorio.

Il collegio arbitrale dovrà rendere il proprio lodo entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data in cui tutti gli arbitri avranno assunto le proprie funzioni.

Art.22 – Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, redatto e sottoscritto, Udine 09 marzo 2021

Il Presidente
Rossella Turco

Rossella Turco

Il Segretario
Carla Severini

Carla Severini